



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7180

Seduta del 17/10/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELLA D.G.R. DEL 18 LUGLIO 2022, N. 6696

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mora Paolo

Il Dirigente Rosa Castriotta

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30,» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 7, il quale dispone che le Regioni costituiscano appositi elenchi per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, assicurando un raccordo con il sistema regionale di accREDITAMENTO degli organismi di formazione;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- il D.M. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'articolo 15, il quale istituisce l'Albo nazionale degli enti accREDITATI a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale;
- il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale», il quale stabilisce che le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di leFP, in via sussidiaria, previo accREDITAMENTO regionale;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 13 con il quale si istituisce l'Albo dei soggetti accREDITATI per i servizi per il lavoro e si definiscono le modalità e i criteri per l'accREDITAMENTO;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:
 - l'art. 25 con il quale si istituisce l'Albo dei soggetti accREDITATI per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;
 - l'art. 26 con il quale si definiscono le modalità e i criteri per l'accREDITAMENTO;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- la legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;
- la d.g.r. 16 maggio 2022, n. XI/6380 «Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022»;
- la d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021» che ha revocato i precedenti atti regionali in materia di accreditamento (d.g.r. n. XI/2412 del 26/10/2011, d.g.r. n. XI/2861 del 18/02/2020 e d.g.r. XI/5030 del 12/07/2021) approvando contestualmente:
 - i nuovi “Requisiti e le procedure di accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro” (Allegato 1);
 - le nuove “Procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro” (allegato 2);
 - la nuova “Struttura degli Albi regionali” (Allegato 3 e seg.);
- il d.d.u.o. 20 dicembre 2012, n. 12453 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- il d.d.u.o. 4 agosto 2015, n. 6615 «Approvazione delle Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai servizi al lavoro»;

VISTI altresì:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con particolare riferimento alla Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”;
- il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze relativo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- il decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante «Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2021;
- il decreto interministeriale 14 dicembre 2021 recante «Adozione del Piano nazionale nuove competenze»;
- la d.g.r. 23 maggio 2022, n. 6427 «Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale del Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l'attuazione della prima fase»;
- il d.d.u.o 4 ottobre 2022, n. 14160 «Aggiornamento avviso per la prima attuazione in Regione Lombardia del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL" di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii»;

RICHIAMATI:

- il POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia, versione 7.0 adottata dalla CE con decisione C(2021)8340 del 15 novembre 2021;
- il PO FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato dalla CE con decisione C(2022)5302 del 17 luglio 2022, ed in particolare l'obiettivo del miglioramento dell'accesso ai servizi di istruzione e formazione ai fini di ridurre il rischio di dispersione scolastica e formativa e sostenere percorsi in linea con i fabbisogni di competenze delle imprese;
- la d.g.r. del 24 settembre 2018, n. 550, con la quale è stato approvato il nuovo Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani - Fase II;
- la d.g.r. del 21 dicembre 2020, n. 4076 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. del 24 settembre 2018, n. 550;
- il d.d.u.o. del 9 giugno 2022, n. 8131, che proroga al 31.12.2022 il termine per la presentazione della domanda di Dote per la "Linea Formazione Rafforzata" (di cui al Decreto del 29 dicembre 2020, n. 16600) e che valuta che gli interventi avviati nell'ambito del Programma Garanzia Giovani di cui alla D.G.R. 21/12/2020, n. 4076, termineranno nel I semestre 2023, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7, comma 14 della Convenzione IOG sottoscritta da ANPAL e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che nel corso dell'anno sarà dato avvio al programma nazionale PON Giovani e Donne che definiranno interventi specifici di rafforzamento delle competenze per l'inserimento nel mercato del lavoro di tali destinatari, con la definizione di target da raggiungere a livello regionale entro il 2023;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto interministeriale del 5 novembre 2021, recante «Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)», prevede per Regione Lombardia il raggiungimento entro il 31.12.2022 di target particolarmente sfidanti e pari a 69.060 beneficiari da trattare dei quali 18.416 coinvolti in attività di formazione e 6.906 coinvolti in attività di formazione per il rafforzamento delle competenze digitali;

EVIDENZIATA, la necessità di:

- procedere regolarmente e senza interruzioni con le fasi conclusive dei percorsi e delle attività formative finanziate con il POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia;
- dare un rapido avvio agli interventi del sopracitato POR FSE+ 2021-2027 ed in particolare alle operazioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dell'accesso ai servizi di istruzione e formazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione scolastica e formativa e a sostenere percorsi in linea con i fabbisogni di competenze delle imprese;

RITENUTO che i nuovi termini indicati dal d.d.u.o. del 9 giugno 2022, n. 8131 daranno luogo all'attivazione di ulteriori percorsi e attività formative nell'ambito del Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani;

RITENUTO altresì che l'attivazione del programma nazionale PON Giovani e Donne e del relativo Programma Regionale comporterà l'intensificarsi nel territorio lombardo dei percorsi e delle attività formative rivolte a questi specifici destinatari;

PRESO ATTO che la richiamata d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696 prevede che:

- previa comunicazione a Regione Lombardia e sua autorizzazione, gli operatori accreditati alla formazione, Sezione A e B, in caso di inagibilità dei locali o di documentate esigenze organizzative, tra le quali non rientra la prossimità della sede rispetto all'utenza, possono utilizzare una sede temporanea messa a disposizione da enti pubblici e privati; che l'utilizzo della sede temporanea è consentito per sei mesi prorogabili al massimo di ulteriori sei mesi; che nelle predette sedi temporanee devono in ogni caso essere garantiti i requisiti inerenti all'adeguatezza dei locali e che la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

responsabilità in materia di sicurezza, oltre che di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, della sede temporanea, è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato;

- i soggetti accreditati in Sezione B sono tenuti a svolgere anche i moduli pratici obbligatoriamente nelle sedi accreditate, che è consentita la possibilità di svolgere i moduli pratici del corso al di fuori delle proprie sedi accreditate solo nel caso in cui, per le peculiarità del corso stesso, sia necessario avvalersi di spazi e/o strumentazioni che per le loro caratteristiche tecniche specifiche e/o per le modalità di utilizzo non possono essere collocati all'interno della sede accreditata, che l'operatore accreditato provvede ad inserire nei sistemi informativi regionali i riferimenti del luogo dove si svolgerà il modulo pratico e le motivazioni per il suo utilizzo e che l'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del singolo avviso o bando regionale, in coerenza con il contenuto dello stesso.

VALUTATO che, per quanto sopra considerato, evidenziato e ritenuto, emerge l'esigenza di poter disporre nel territorio della regione di un numero maggiore di spazi adibiti ai percorsi e alle attività di formazione di breve durata, diffusi in modo più capillare sul territorio, per consentire a tutti i potenziali destinatari di poter fruire dei percorsi e delle attività formative di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, garantendo al contempo il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, sull'idoneità igienico-sanitaria e l'accessibilità dei disabili;

REPUTATO, pertanto necessario, ai fini di rispondere all'esigenza qui sopra illustrata, di procedere ad una semplificazione delle procedure necessarie all'attivazione di sedi temporanee e all'utilizzo di spazi esterni alle sedi accreditate per lo svolgimento dei moduli pratici dei percorsi di formazione di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. l.r. 6 agosto 2007, n. 19;

VALUTATO, inoltre, adeguato stabilire che tale semplificazione abbia efficacia per un tempo limitato ed in particolare fino al 31.12.2023, in coerenza con le tempistiche previste dal Piano Attuativo Regionale del Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), dell'Investimento Sistema Duale del PNRR, della fase conclusiva del POR FSE 2014-2020 e di avvio del PO FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, del Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani e della fase di avvio del PON Giovani e Donne;

REPUTATO, altresì necessario fornire ulteriori indicazioni riguardanti le sedi temporanee attivabili dagli operatori accreditati alla formazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RIBADITO che, a tutela dell'utenza, presso le sedi temporanee devono in ogni caso essere garantiti i requisiti inerenti all'adeguatezza dei locali e che la responsabilità in materia di sicurezza, oltre che di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, della sede temporanea, è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui sopra, che si intendono qui integralmente riportate, l'Allegato A, parte integranti e sostanziali del presente atto, «DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELLA D.G.R. DEL 18 LUGLIO 2022, N. 6696»;
2. di stabilire che l'Allegato A di cui al punto 1 ha efficacia esclusivamente fino al 31.12.2023, in coerenza con le tempistiche previste per l'avvio e il consolidamento del Piano Attuativo Regionale del Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), dell'Investimento Sistema Duale del PNRR, della fase conclusiva del POR FSE 2014-2020 e di avvio del PO FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia e della fase di avvio del PON Giovani e Donne;
3. di stabilire che, a tutela dell'utenza, presso le sedi temporanee e gli spazi utilizzati per lo svolgimento dei moduli pratici dei percorsi di formazione di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, devono in ogni caso essere garantiti i requisiti inerenti all'adeguatezza dei locali e che la responsabilità in materia di sicurezza, oltre che di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato;
4. di disporre che il presente atto decade automaticamente al decorrere del termine del 31.12.2023 senza la necessità di ulteriori determinazioni;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di



Regione Lombardia
LA GIUNTA

pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione e Lavoro.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A ALLA DELIBERA n. _____ DEL _____ -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELLA D.G.R. DEL 18 LUGLIO 2022, N. 6696

Il presente allegato A ha efficacia esclusivamente fino al 31.12.2023 e stabilisce quanto segue:

- 1) Circa le norme vigenti in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità, qualora l'operatore svolga servizi che richiedano una prolungata permanenza (almeno della durata di due ore) la sede di svolgimento delle attività deve essere obbligatoriamente conforme alle normative in materia di accessibilità alle persone con disabilità ai sensi del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche».
- 2) Per i percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, di breve durata, ossia che non superino le 150 ore di formazione teorica in aula, l'attivazione della sede temporanea è soggetta alla sola comunicazione a Regione Lombardia, senza necessità di autorizzazione.
- 3) Le sedi temporanee di cui al punto precedente:
 - possono essere attivate esclusivamente presso:
 - altri enti accreditati alla formazione Sezione A e Sezione B;
 - enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Informagiovani, ecc.);
 - Camere di Commercio;
 - istituzioni scolastiche e formative (quali Università pubbliche e private, fondazioni ITS, Scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private, Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), ecc.);
 - enti del sistema regionale di cui alla l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii);
 - sale meeting e congressi adeguatamente attrezzate per l'erogazione di attività formative;
 - devono in ogni caso essere attrezzate per consentire il collegamento ai sistemi informativi regionali relativi alla gestione degli avvisi e alla loro rendicontazione;
 - possono essere attivate solo nella stessa provincia nella quale è già presente una sede accreditata dall'operatore, o nella provincia limitrofa.
- 4) I moduli pratici svolti dagli accreditati per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii (Sezione B), possono essere svolti al di fuori delle sedi accreditate previa comunicazione a Regione Lombardia, senza necessità di autorizzazione o di motivarne l'utilizzo. Restano ferme tutte le altre previsioni riguardanti i moduli pratici.
- 5) Quanto previsto si applica anche ai corsi autofinanziati.